



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE


**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ALBO PRETORIO**

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausanico

Si certifica che il presente atto
è stato pubblicato
dal 30/09/10 al 15/10/2010
S. Teresa G.

Il Responsabile

Provincia di OLBIA – TEMPIO Comune di SANTA TERESA GALLURA



Relazione Generale

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ALBO PRETORIO**


Redatto da:
l'Ufficiale incaricato
Dott. For. Simonetta Brigaglia

Il Responsabile del Settore tecnico
Dott. For. Nadia Brigaglia

Si certifica che il presente atto
è stato pubblicato
dal 30/09/10 al 30/03/2010
S. Teresa G. 01 APR 2010

Il Responsabile

Il Direttore del Servizio
Dr. Giancarlo MONTONI



[1515]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

PREMESSA

Con l'adozione e l'approvazione del Piano di Assetto idrogeologico (D.G.R. n.54/33 del 30.12.2004) ed in particolare in applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.G.R. 17/14 del 24.04.06), il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania con il presente atto, avvia la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L.3267/23 nelle aree di pericolosità frana del Comune di Santa Teresa Gallura.

L'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree di pericolosità frana segue quanto definito con DGR n. 37/15 del 30.07.09 allegata alla presente relazione.

Descrizione generale del Comune in cui ricade l'area PAI

Il territorio comunale di Santa Teresa Gallura ha una superficie territoriale di ettari 10.163 di cui ettari 5.305 ricoperti da boschi e confina a partire da nord in senso orario con il comune di Palau, Tempio Pausania (Bassacutena) e Aglientu.

Il territorio è caratterizzato dal clima di tipo mediterraneo, con estati calde e aride e piovosità concentrata nel periodo autunnale. Nel periodo estivo, da giugno a ottobre, le temperature diurne e notturne sono elevate e variano da 24° a 35°. L'umidità atmosferica si mantiene pressoché intorno a circa il 65%. La zona considerata è interessata prevalentemente da venti provenienti dal quarto quadrante.

Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari l'area ricade nella fascia climatica del Lauretum – sottozona calda (Fitoclimatologia della Sardegna - Arrigoni 1968).

I suoli di derivazione riflettono il substrato pedogenetico e risultano poco evoluti e con scarsa potenza.

Nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni erosivi, conseguenti alla distruzione del manto vegetale ad opera di incendi, prevalgono i suoli caratterizzati da elevata pietrosità e roccia affioranti (litosuoli).

Dal punto di vista idrografico tutta l'area ricade nel sub-bacino 4 "Liscia".

Da un punto di vista geologico l'area è interessata dal basamento ercinico e principalmente da monzograniti ai quali si associa nell'area SIC di "Capo Testa" uno strato sedimentario rappresentato dalla successione marina e da depositi continentali del miocene.

Sono altresì presenti i depositi alluvionali e colluviali di origine eolica e litorale rappresentati da ghiaie e sabbie dell'olocene.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Il territorio comunale presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante lievemente ondulata. La vegetazione è ascrivibile al climax climatico termoxerofilo delle foreste miste di sclerofille e delle macchie costiere- orizzonte delle foreste miste di sclerofille sempreverdi in particolare dominano nella fascia costiera le formazioni a *Juniperus oxycedrus*.
Il territorio comunale presenta una forte vocazione all'attività turistico-ricreativa.

La zona costiera del territorio comunale ricade in un'area di rilevante pregio ambientale rappresentata dal SIC (Sito d'Importanza Comunitaria) istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" denominato: "Capo Testa".

Il territorio comunale è già gravato dalla presenza del vincolo idrogeologico imposto ai sensi dell'art. 18 della L. 991/52 per ettari 3.450.

Descrizione delle aree PAI:

Sub Bacino 4 "LISCIA"

Tavole: Hg 14/18

Codice Sito a rischio frana B4FR018 del Piano di assetto idrogeologico

Le aree PAI che ricadono nel comune in esame derivano dall'osservazione di eventi di dissesto (crollo di massi) osservati ad esempio nella falesia di retrospiaggia (Spiaggia Rena Bianca), successivamente ad un intenso evento pluviale ma anche dovuti all'intensa erosione del piede della falesia operata dalle forti mareggiate e da fenomeni di deterioramento fisico – chimico dei sedimenti.

La vegetazione del sito è principalmente rappresentata dalla macchia mediterranea e dalla gariga.

Descrizione dei confini: La tavola del PAI HG 14/18 riporta un'area a pericolosità di frana che interessa parzialmente aree già gravate dal vincolo idrogeologico imposto ai sensi della art. 18 L. 991/52.

Pertanto la delimitazione dell'area a vincolo idrogeologico ex art. 9 delle NTA del PAI (campitura magenta) tiene conto dello scorporo delle aree precedentemente vincolate (campitura vermiglione).

Motivazione del vincolo: applicazione art.9 delle Norme di attuazione del PAI.

Allegati: Deliberazione GR n. 37/15 del 30.07.2009

Elenco particelle

Cartografia: scala 1: 2.000





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15 DEL 30.7.2009

Oggetto: Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente considera preliminarmente che:

- il vincolo idrogeologico rappresenta lo strumento di conservazione dei benefici effetti regimanti del sistema suolo/soprassuolo; infatti, il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- nelle superfici a vincolo idrogeologico la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione sono disciplinate da un regime autorizzatorio, mentre il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,
- il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;
- la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 4 del RDL 30.12.1923, n. 3267, è stata conferita alle Province mediante l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL n. 3267/1923, è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; infatti, stante il disposto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica il piano di bacino (artt. 56, 63, 65) come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico, nulla è cambiato in merito alle procedure di imposizione del vincolo medesimo previste dal R.D.L. n. 3267/1923 e dal suo regolamento applicativo (R.D. n. 1126/1926);



- la procedura d'imposizione del vincolo idrogeologico prevede la pubblicazione, presso l'albo pretorio dei Comuni per un periodo di 90 giorni, della cartografia catastale e/o della carta tecnica regionale, nonché dell'elenco catastale delle aree.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude che pertanto, è onere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre e/o esentare dal vincolo idrogeologico in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che:

- le aree a ³(rischio frana) individuate dal PAI, in molteplici casi, inglobano nei loro perimetri centri urbanizzati, il cui suolo non ha le prestazioni regimanti che potrebbero giustificare il vincolo; per di più, la presenza del vincolo idrogeologico su aree edificate costituirebbe un ingiustificato carico burocratico, sia sull'amministrazione che sugli utenti;
- la delimitazione delle stesse aree poggia su confini non ben identificabili, comunque non coincidenti con i limiti catastali;
- per contro, gli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 prevedono che i confini delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico siano tracciati su una mappa catastale e che gli stessi risultino descrivibili.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, proceda prioritariamente ad estendere il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dallo stesso PAI come aree di (pericolosità da frana) ricavando l'elenco catastale con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- siano esclusi i centri urbani dalla procedura in questione, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 delle NTA del PAI secondo i principi di buon andamento e di proporzionalità;
- per la corretta applicazione del combinato disposto dagli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, la delimitazione delle aree coincida con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:

56



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

a) di elementi fisiografici;

b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di stabilire che:

- fatta salva la competenza delle Province in materia di imposizione del vincolo idrogeologico, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.;
- l'elenco catastale delle aree individuate ai sensi del punto precedente, è redatto con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- i centri urbani sono esclusi dalle aree individuate ai sensi del primo punto, PR - 11 - 10 -
- la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del primo punto, coincide con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza:

a) di elementi fisiografici;

b) dei limiti dei mappali in tutto o in parte inclusi nelle medesime aree di pericolosità da frana.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu